

Allegato 19 - Modello di garanzia

Polizza fideiussoria

Garanzia/polizza fideiussoria n°										
Beneficiario:	Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano - OPP									
Indirizzo:	via Alto Adige 50 - 39100 Bolzano - C.F. 00390090215									
Finalità contratto:	del	Costituzione di una garanzia per la concessione di un anticipo sul contributo per l'investimento previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia autonoma di Bolzano approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 3528 del 26/05/2015 - Regolamento (UE) n.1305/2013 Misura <input type="text"/> - Sottomisura <input type="text"/>								
	Operazione:									
	N. domanda di aiuto:									
Contraente:	Signore/a				nato/a a					
	il			C.F.						
	in proprio, oppure in qualità di Rappresentante legale della Ditta:									
	Sede legale				P.I./CUAA					
	Registro Imprese di				Num. REA					
Garante/Fideiussore:	Denominazione									
	Sede Legale									
	C.F./P.I.			(e, per le banche)	ABI			CAB		
	Registro Imprese di				Num. REA					
	<i>In caso di Impresa assicuratrice: autorizzata dal Ministero delle Attività produttive ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art.1, lett. C) della L. 10 giugno 1982, n.348</i>									
	Indicare, se diversa, la dipendenza, agenzia, filiale, ecc. che ha rilasciato la garanzia/polizza:									
					(e, per le banche)	CAB				
	Via							n°		

	CAP		Comune		P	
	Posta certificata (obbligatorio)	PEC				
	Rappresentante/i negoziante/pro-tempore/procuratore/i speciale/i agente/i:					
	1)	Nome/Cognome		C.F.		
	nato/a a				il	
	2)	Nome/Cognome		C.F.		
	nato/a a				il	
Dichiarazioni	Il Fideiussore dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce Fideiussore, a favore dell'OPP dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto alla garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate e secondo le modalità previste all'art. 3 delle "Condizioni generali della garanzia" che seguono.					
Prestazione garantita:	Contributo totale:					
	€ (in cifre)		(in lettere)			
	Ammontare dell'anticipo:					
	€ (in cifre)		(in lettere)			
	Importo garantito corrispondente al 100% dell'importo richiesto come anticipo:					
	€ (in cifre)		(in lettere)			
	Termine per la conclusione dell'intervento:					
Inizio validità della garanzia:	Data decorrenza validità:					
Durata:	La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato maggiorato di ulteriori sei mesi (durata base). Qualora entro 30 giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Garante/Fideiussore da parte dell'OPP la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata di sei mesi in sei mesi fino alla durata massima di complessivi cinque anni dalla data di emissione. Decorsi i suddetti termini o sei mesi dalla data di pagamento del saldo, la garanzia cessa automaticamente.					
	Scadenza della Fideiussione/Garanzia (durata base):					
	Data durata massima della garanzia:					
Condizioni generali della garanzia:	<p>1. <i>Disciplina generale</i></p> <p>La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nei Regolamento (UE) n. 907/2014 e n. 908/2014 e loro successive modifiche e integrazioni, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.</p> <p>2. <i>Garanzia prestata</i></p>					

Il Fideiussore garantisce il pagamento delle somme che l'OPP richiederà al Contraente, fino alla Concorrenza dell'importo assicurato indicato nella scheda al punto "Prestazione garantita".

3. Richiesta di pagamento

Qualora il contraente non abbia provveduto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del decreto Di accertamento dell'indebitato con obbligo di restituzione, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all'OPP quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa senza ritardo, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore, tramite PEC. Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 il 61 giorno dalla data di ricezione dell'apposito invito di cui sopra, rivolto al contraente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma richiesta, calcolati al tasso legale.

4. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto dall'OPP sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'OPP alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso Di mancato pagamento dei premi, spese, commissione e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà tramite accredito nel conto corrente intestato all'OPP le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

5. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ. e di quanto contemplato all'art. 1957 Cod. Civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 Cod. Civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'OPP.

6. Efficacia della garanzia

Nell'ambito dei termini fissati per la sua durata così come definita nella scheda al punto "Durata", la presente garanzia è efficace fino allo svincolo disposto sulla base di accertamenti attestanti la conformità tecnica e amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo effettuati dall'OPP per il tramite degli Uffici responsabili delle misure, il quale dispone lo svincolo totale dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

7. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'OPP il foro competente sarà quello di Bolzano.

Luogo
sottoscrizione:

di

Data:

Il Contraente (eventuale timbro e firma)

Il Fideiussore (timbro e firma)

.....
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contrassegnate con i punti: 2. *Garanzia prestata* - 3. *Richiesta di pagamento* - 4. *Modalità di pagamento* - 5. *Rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni* - 6. *Efficacia della garanzia* - 7. *Foro competente*.

Il Contraente (eventuale timbro e firma)

Il Fideiussore (timbro e firma)